



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

Cap. 88048

Tel. 0968/2071

Fax 0968/207224

C.F. e P.I. 00301390795

Regolamento Ufficio del Difensore Civico

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	1
Art. 2 - Requisiti per l'elezione	1
Art. 3 - Ineleggibilità e incompatibilità	2
Art. 4 - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza.....	2
Art. 5 - Elezione del Difensore Civico.....	2
Art. 6 - Funzioni del Difensore Civico.....	3
Art. 7 - Attivazione dell'intervento	3
Art. 8 - Procedimento disciplinare.....	4
Art. 9 - Modalità dell'azione.....	4
Art. 10 - Relazioni e pubblicità dell'attività	4
Art. 11 - Indennità	5
Art. 12 - Sede, personale, struttura	5
Art. 13 - Imputazione e adempimenti di spesa.....	5
Art. 14 - Entrata in vigore.....	5
Art. 15 Disposizione transitoria	5

----- o O o -----

Art. 1 - Oggetto

1. Per le finalità ed ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il presente regolamento ne disciplina funzioni, modalità di nomina e di azione, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa e quale ausiliario del Consiglio comunale nel controllo dell'Amministrazione.

3. Il Difensore Civico esercita la sua azione nei confronti dell'Amministrazione comunale e delle aziende municipalizzate con la piena garanzia dell'imparzialità, dell'indipendenza e dell'autonomia.

4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

5. Ogni qualvolta nel presente regolamento si parli di "Amministrazione" o di "Comune" il termine deve intendersi comprendente tanto il Comune quanto le aziende municipalizzate.

Art. 2 - Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Art. 3 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato Difensore Civico chi si trova in una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previsti dallo Statuto.
2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma.
3. La decadenza è pronunciata, a maggioranza semplice, dal Consiglio integrato come previsto all' art. 5, primo comma, del presente regolamento, su proposta di uno dei consiglieri comunali.

Art. 4 - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico resta in carica per l'intera durata dell'Organo che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
2. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualsiasi momento purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio e al Sindaco, con comunicazione scritta e motivata, almeno tre mesi prima. In caso di eccezionale gravità, il Consiglio comunale può prendere atto della rinuncia in tempi più brevi.
3. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la votazione favorevole dei due terzi del Consiglio, per come integrato ex art. 5 del presente regolamento.
4. Qualora, nel corso del suo mandato, sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall' art. 3, se l'interessato non le elimina entro venti giorni, il Consiglio comunale ne pronuncia la decadenza a maggioranza assoluta dei componenti. La decadenza è proposta da un Consigliere comunale.
5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, su richiesta del Sindaco o dell'Ufficio di Presidenza, si provvede immediatamente alla convocazione del Consiglio comunale. La nuova elezione deve essere posta senza ritardo all'ordine del giorno.

Art. 5 - Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto entro sei mesi dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale. Per tale elezione il Consiglio comunale è integrato da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, per ogni Consiglio di circoscrizione. L'elezione, effettuata a scrutinio segreto, è valida se riporta la maggioranza dei tre quarti dei votanti nelle prime due votazioni e due terzi nelle successive.
2. Il Difensore Civico, non appena la deliberazione consiliare di nomina è divenuta esecutiva, prima di insediarsi, è tenuto a prestare giuramento nelle mani del Sindaco, davanti al Consiglio comunale tempestivamente convocato, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi della Repubblica Italiana e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene comune".
3. Al fine di procedere all'elezione del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, contestualmente:
 - a)- convoca il Consiglio comunale con ordine del giorno avente come unico punto: "Elezione del Difensore Civico";
 - b)- invia apposita comunicazione a tutti i Consigli di circoscrizione dell'avvenuta convocazione, con invito ad ogni circoscrizione ad eleggere i propri rappresentanti non oltre 10 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio comunale;
 - c)- dispone l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di convocazione;
 - d)- dispone l'affissione in città di adeguato numero di manifesti riportanti l'avviso di convocazione.
4. Dalla data di affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di convocazione e fino a 10 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio comunale, un numero non inferiore di 500 elettori del Comune e non superiore a 600, possono presentare la candidatura a Difensore Civico di persona iscritta nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica Italiana.
5. La presentazione della candidatura deve essere corredata da formale accettazione nonché dal curriculum dettagliato del candidato.

6. La sottoscrizione della candidatura deve essere prodotta in carta semplice su appositi moduli/schede predisposti dal Comune, debitamente vidimati dal Segretario comunale.

7. Ogni modulo/scheda deve contenere gli elementi necessari per l'identificazione del candidato, la specificazione che si tratta di scheda destinata alla raccolta delle firme per la presentazione della candidatura alla elezione all'ufficio di Difensore Civico, gli spazi relativi ai sottoscrittori, alla loro identificazione ed alla autentica delle firme.

8. Le schede possono essere richieste - anche in numero sufficiente alla raccolta di almeno 500 firme - da ogni cittadino, che ha diritto ad averle rilasciate entro 24 ore dalla richiesta.

9. I presentatori non possono sottoscrivere più di una candidatura.

10. Le firme dei soggetti presentatori di candidature devono essere autenticate dal Segretario comunale e/o da funzionari o dipendenti del Comune appositamente delegati dal Segretario comunale, che provvedono all'identificazione dei proponenti.

11. Scaduto il termine per la raccolta delle firme, la Segreteria generale del Comune redige l'elenco delle candidature all'Ufficio del Difensore Civico che hanno raggiunto il numero minimo di 500 firme valide di cittadini elettori. Tale elenco, a cura del Presidente del Consiglio comunale, viene trasmesso ai singoli componenti il Consiglio comunale, sì come integrato dai rappresentanti dei Consigli circoscrizionali - ai quali deve pervenire almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 6 - Funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi del Comune, nonché nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

2. Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni e i gruppi di cittadini che reputino di venire pregiudicati da comportamenti attivi od omissivi dell'Amministrazione oppure ritengano che un comportamento attivo od omissivo della stessa sia pregiudizievole per gli interessi collettivi, possono presentare motivata istanza al Difensore Civico.

3. L'istanza è presentata per iscritto e firmata dai proponenti. La presentazione dell'istanza non è soggetta a termini di decadenza.

4. Il Difensore Civico prima di dare avvio ad un intervento, verifica se il pregiudizio lamentato sia attuale e apparentemente imputabile alla Amministrazione.

5. Il Difensore Civico non può interessarsi né di accertamenti di valore a fine tributari né di materia di competenza delle commissioni tributarie.

6. Il Difensore Civico può inoltre intervenire invitando soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza comunale, a fornire notizie, documenti chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione comunale. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico. Questi, in particolare, può proporre al responsabile del servizio di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

8. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi e con le modalità stabilite dall'art.17, commi 38 e 39 della legge 15. 5. 1997, n.127.

Art. 7 - Attivazione dell'intervento

1. Il Difensore Civico svolge la sua attività su istanza dei cittadini singoli o associati, oltre che di propria autonoma iniziativa nonché nei casi e con le modalità previste dalla legge presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni e gli enti per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. Può intervenire, quale garante dei principi di imparzialità e buon andamento, anche presso aziende speciali, concessionarie di pubblici servizi e società a prevalente capitale pubblico locale, sempre su istanza dei cittadini singoli o associati, oltre che di propria autonoma iniziativa, richiedendo relazioni scritte su specifiche circostanze nonché su proposte dallo stesso Difensore formulate.

3. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta di consiglieri comunali, circoscrizionali o amministratori pubblici fuorché nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. L'istanza può venire presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, porti a conoscenza del Difensore Civico disfunzioni, ritardi, inadempienze o irregolarità dell'Amministrazione. Il presentatore dell'istanza non è tenuto a dimostrare un interesse personale o diretto.

5. L'istanza può essere presentata anche da associazioni o gruppi di cittadini e il Difensore Civico può intervenire anche per garantire il loro interesse ad ottenere dati o informazioni che siano in possesso dell'Amministrazione.

6. Il Sindaco trasmette al Difensore Civico le istanze pervenute a lui o alla Giunta riguardanti il comportamento dell'Amministrazione; allo stesso modo si comporta il Presidente del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale per le istanze pervenute a loro o ai rispettivi Consigli.

7. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. Egli ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed i dipendenti comunali sono obbligati a prestargli ogni assistenza, fornendo sempre la documentazione richiesta, rispondendo alle sue convocazioni ed esibendogli qualsiasi documento da lui domandato.

8. Acquisite tutte le informazioni utili, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti da provvedere entro periodi di tempo definiti. Segnala agli organi sovraordinati la disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

9. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

10. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 8 - Procedimento disciplinare

1. Il Difensore Civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.

2. L'Amministrazione assume a riguardo motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore Civico.

3. Nella determinazione dei premi di incentivazione ai dipendenti si tiene conto dei casi di inottemperanza da parte loro alle disposizioni di cui al presente regolamento che sono segnalate dal Difensore Civico al direttore generale.

Art. 9 - Modalità dell'azione

1. Il Difensore Civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.

2. Il Difensore Civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico di cui alla disciplina regolamentata sul procedimento amministrativo.

Art. 10 - Relazioni e pubblicità dell'attività

1. Il Difensore Civico invia entro il mese di Marzo, al Presidente del Consiglio comunale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione ai consiglieri comunali ed ai Presidenti delle circoscrizioni per essere sottoposta a discussione in una apposita seduta consiliare.

2. Se nel corso della sua attività riscontra situazioni di particolare rilevanza o urgenza, il Difensore Civico può, in ogni momento, trasmettere relazioni speciali, per essere sottoposte all'esame del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione. Tenuto conto delle osservazioni in essa formulate adotta le determinazioni di propria competenza che ritiene opportune ed invita i componenti degli organi decentrati nonché tutti gli altri organi municipalizzati che hanno trovato rilevanza nella relazione, ad adottare le misure necessarie.

4. Il Difensore Civico ha diritto di rendere pubblici i risultati della propria attività nelle forme che ritiene più idonee con l'omissione di riferimenti nominativi.

5. La relazione annuale e le altre relazioni del Difensore Civico sono affisse all'albo pretorio per almeno trenta giorni. Su tali atti è assicurato il diritto di accesso in forma di presa visione o di estrazione di copia.

Art. 11 - Indennità

1. Al Difensore Civico spetta l' indennità di carica prevista dallo Statuto.

Art. 12 - Sede, personale, struttura

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali concessi dall'Amministrazione comunale; dispone di mezzi e di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario.

2. Il Difensore Civico, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

Art. 13 - Imputazione e adempimenti di spesa

1. Alle spese dell'Ufficio del Difensore Civico si provvede mediante stanziamento in apposito programma di spesa del bilancio annuale di previsione del Comune.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diventerà esecutiva la deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 15 Disposizione transitoria

1. In via di prima applicazione, il Presidente convoca il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera che approva il regolamento.